



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

P.zza S. Agostino ,4.81021

Tel 0823/1686541- fax 0823804619

C.F. 80007270616

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 26-10-2023

OGGETTO: Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte datoriale preordinate alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo relativo ai dipendenti del Comune di Arienzo - PARTE NORMATIVA avente validità per il triennio 2023/2025 e PARTE ECONOMICA con validità per l'anno 2023.

L'anno *duemilaventitre* il giorno *ventisei* del mese di *ottobre* alle ore **16:30** presso l'Ufficio del Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata ai sensi di legge.

Sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>PRESENTE/ASSENTE</i>
<i>Giuseppe Guida</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Giuseppe Piscitelli</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Assente</i>
<i>Maria Grazia D'Agostino</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
<i>Michele Rivetti</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
<i>Luigi Verdicchio</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>

Presenti 4 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Esposito Dario, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Guida Giuseppe, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;

Visti i Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei Servizi, abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con i correlati atti di programmazione economico-finanziaria;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. n. 66 del 20-07-2023 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la Determinazione RG n. 684 del 14.07.2023 assunta dal Responsabile del Settore I – Amministrativo, Affari generali, Personale (Servizio gestione giuridica) avente ad oggetto la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2023;

Dato atto che sulla costituzione del predetto fondo è stato acquisito il parere del Revisore dei conti, con verbale n. 19 in atti acquisiti al prot. n. 10702 del 13.10.2023;

Preso atto che l'art. 8, c. 1, CCNL 16-11-2022 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Dato atto che la delegazione sindacale sarà costituita dai RSU aziendali e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL triennio 2019/2021 del 16 novembre 2022 (CISL FP; UIL FPL; CSA RAL, CSE FLPL), nel rispetto dell'art. 7 dello stesso CCNL;

Evidenziato che il Presidente della delegazione trattante, che rappresenta l'ente ed esprime l'indirizzo unitario della delegazione, conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo;

Precisato altresì che spetta al competente organo di direzione politica la formulazione delle direttive alla delegazione trattante di parte datoriale per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario. In particolare, devono essere indicati gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di Performance. Ulteriori indicazioni possono riguardare le scelte prioritarie che devono orientare l'utilizzazione delle risorse del fondo sia di parte stabile che variabile, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

Tenuto conto del divieto di applicazione di clausole difformi dai limiti nazionali, sia di legge che di contratto collettivo, previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 7, comma 4 del CCNL 19-11-2022 rubricato "*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*", che stabilisce le materie oggetto di contrattazione che di seguito si riportano:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70- bis del CCNL 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84 bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del vigente CCNL;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 CCNL 21.05.2018;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del vigente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4, vigente CCNL in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del vigente CCNL;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 32 comma 3 (Lavoro straordinario) del vigente CCNL;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di EQ, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del vigente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno), in materia di turni di lavoro notturni;

Visto l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per

l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ...”;

Richiamata la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 557 e s.m.i., che disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tra le quali anche quelle di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Visto l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 in materia di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare:

- comma 1 dove si riportano le voci che compongono la parte stabile del Fondo risorse decentrate, a partire dalle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- comma 2 dell'art. 79, dove si riportano le voci che possono comporre la parte variabile del fondo Risorse decentrate;
- comma 4 il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamato l'80 del CCNL 16.11.2022 sull'utilizzo del fondo risorse decentrate;

Richiamato, relativamente alle risorse variabili del fondo, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al comma 3, che “fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal c.2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Ritenuto, a seguito dell'intervenuta sottoscrizione del CCNL Comparto Funzioni Locali in data 16 novembre 2022, di fornire i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo con validità per il triennio 2023/2025 ed economico con validità per l'anno 2023:

- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e della spesa di personale;
- la delegazione trattante dovrà garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente e i soggetti sindacali, improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;
- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative dal nuovo CCNL mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio; tra queste si confermano:
 - la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell'ente in materia di premialità, con particolare riferimento a performance organizzativa e individuale;
 - i criteri e sistemi di premialità previsti dal SMVP approvato, garantendo che le risorse destinate a premiare la performance siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato;
 - di dare impulso alle progressioni economiche orizzontali, adottando i criteri che salvaguardino i principi di premialità, meritocrazia e selettività, tramite l'attivazione di una procedura selettiva per l'attribuzione progressioni economiche destinata al personale dipendente, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, in conformità ai criteri di cui al nuovo Regolamento comunale di disciplina delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti approvato con delibera di giunta Comunale n. 27 del 19.02.2021;

- i criteri generali che limitano l'attribuzione dell'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale solo in favore di dipendenti che effettuino il servizio esterno in via continuativa;
- con riferimento all'indennità di funzione della Polizia Locale confermare i criteri e la metodologia che garantisca la salvaguardia dei presupposti fondanti il riconoscimento di tale indennità, escludendo qualsiasi automatismo;
- in relazione all'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità per i profili di Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, i criteri salvaguardano la gradualità del compenso in relazione alle specifiche responsabilità attribuibili, escludendo in qualsiasi modo un automatismo dovuto all'attribuzione di ulteriori responsabilità da parte dei responsabili di Area che abbiano un impatto economico sul fondo;
- per le materie che non trovano applicazione effettiva all'ente in ragione della mancanza delle specifiche funzioni o per la non attivazione di tali servizi, valutare lo stralcio;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, stabilire le seguenti linee di indirizzo, per la negoziazione del contratto collettivo decentrato:

parte normativa triennio 2023/2025:

- di privilegiare per la nuova contrattazione 2023/2025, la stipula di un accordo triennale per la parte giuridica, ed annuale per la parte economica;
- l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- di confermare il valore delle indennità di turno, reperibilità, , stabilito nel contratto decentrato parte normativa 2019/2020/2021, e che le stesse saranno corrisposte al personale operante nei settori da individuare nello stesso contratto integrativo decentrato;
- di confermare, altresì, gli attuali criteri per l'attribuzione delle specifiche responsabilità, di cui all'art. 84, comma 1) e 2), e per l'indennità di funzione, di cui all'art. 97, CCNL 16.11.2022;
- di incrementare il valore dell'indennità di servizio esterno per gli agenti di Polizia Municipale che effettuano servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 2019-2021 e incrementare il valore dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84-bis del CCNL 2019-2021;

- destinare le restanti quote disponibili, delle risorse decentrate parte stabile, una volta detratti gli importi necessari per finanziare, le progressioni economiche orizzontali, l'indennità di comparto e le indennità previste dal Contratto Integrativo Decentrato, al finanziamento del sistema premiante della performance collettiva ed individuale del personale, secondo quanto previsto dal “sistema di misurazione e valutazione della performance”;
- di individuare nuovi criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche all'interno delle aree, che tengano conto dei criteri individuati nella lettera d) del comma 2, dell'art. 14 CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, nel rispetto delle percentuali di ponderazione di cui alla lettera e);
- di rispettare il vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022;

parte economica anno 2023:

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse (progressioni storiche, indennità di comparto...), per il pagamento delle indennità così come disciplinate dal nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2023/2025;
- utilizzo della restante parte delle risorse stabili, decurtate dalle quote di cui al punto precedente, per incentivare gli obiettivi di performance;
- di aumentare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate 2023, non soggette al limite, degli aumenti previsti dalla lettera b) del comma 1 e dal comma 3 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- di rispettare la destinazione risorse decentrate variabili, ai sensi del comma 3 dell'art. 80 CCNL 16.11.2022, che fa espresso rinvio al comma 3, dell'art. 67, CCNL 21.05.2018, incentivando obiettivi specifici che dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e che rientreranno nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nella sezione 2 per la parte relativa alla Performance;
- di incrementare il valore dell'indennità di servizio esterno cui all'art. 100 del vigente CCNL da € 4,00 ad € 5,00 e di incrementare il valore dell'indennità di condizioni di lavoro cui all'art. 84-bis del vigente CCNL da € 2,00 ad € 3,00;
- di garantire l'importo complessivo di euro 21.000,00 (€ 3.000 annui lordi proporzionati in base al tempo e ai giorni di servizio svolto) da destinare alle indennità per specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Istruttori e Funzionari ed EQ, elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Accertato che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Evidenziato che la presente Deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere del responsabile in ordine alla regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

PROPONE

1. **Di approvare** le su esposte premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di stabilire** che, in sede di trattative preordinate alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo normativo con validità per il triennio 2023/2025 ed economico con validità per l'anno 2023, la delegazione trattante di parte datoriale dovrà attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 - Osservanza delle disposizioni di legge nelle materie e negli istituti oggetto di negoziazione;
 - Osservanza delle disposizioni del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 sia per la parte normativa sia per la parte economica con riferimento all'osservanza dei limiti di utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata anno 2023 costituito con Determinazione RG n. 684 del 14.07.2023 assunta dal Responsabile del Settore I – Amministrativo, Affari generali, Personale (Servizio gestione giuridica);
 - Attivazione di una procedura selettiva finalizzata all'attribuzione di progressioni economiche orizzontali destinate al personale dipendente, che avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
 - la procedura selettiva sarà attuata nel rispetto del vigente Regolamento comunale in materia di procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali adottato con Deliberazione di G.C. n. 27 del 19/02/2021 oltre che nel rispetto del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;
 - le risorse necessarie per finanziare le progressioni economiche in argomento sono alimentate dalle risorse di PARTE STABILE del Fondo per la contrattazione decentrata anno 2023, il quale presenta idonea capienza;
 - le eventuali eccedenze residue delle risorse di parte stabile rimaste inutilizzate all'esito dell'attribuzione delle nuove progressioni economiche al termine della selezione, confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio e potranno essere ripartite tra i dipendenti in servizio come performance;
 - la decorrenza dell'attribuzione delle progressioni economiche conseguite all'esito della procedura selettiva è fissata al 1° gennaio dell'anno 2023, quale anno di sottoscrizione del presente Contratto integrativo ai sensi dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022;

- Incremento dell'indennità di servizio esterno per gli agenti di Polizia Municipale che effettuano servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 2019-2021;
 - Incremento dell'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84-bis del CCNL 2019-2021.
3. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;
 4. di dare atto che il parere richiamato in narrativa, di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere di Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra riportata.

Arienzo, li 26-10-2023

Il Responsabile del Settore

Carmela D'Addio

*Firma digitale apposta su documento informatico
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 97 del 25-10-2023*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “**Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte datoriale preordinate alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo relativo ai dipendenti del Comune di Arienzo - PARTE NORMATIVA avente validità per il triennio 2023/2025 e PARTE ECONOMICA con validità per l'anno 2023.**”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati in allegato alla presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Guida dott. Giuseppe

Il Segretario Comunale
Esposito dott. Dario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
